



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi del combinato disposto
dell'art. 104, comma 1 e dell'art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. 117/2017
Repertorio n. 7441 Raccolta n. 5721

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE
"CONDIVISIONE FRA I POPOLI" O.N.L.U.S.
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventidue ottobre duemilaventicinque in Trento, nel mio Studio,
essendo le ore 11.05

22 ottobre 2025

Io sottoscritta **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

su richiesta della signora:

- **GOZZA GLORIA** nata a Bentivoglio (BO) il giorno 11 dicembre 1968, con
domicilio per la carica presso l'Associazione di seguito specificata, cittadina
italiana, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio
Direttivo dell'Associazione non riconosciuta

"CONDIVISIONE FRA I POPOLI" O.N.L.U.S.

con sede in Rimini, via Valverde n. 10, Codice Fiscale 91014590409, iscritta
all'Anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale Emilia
Romagna dell'Agenzia delle Entrate;

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea di detta Associazione, tenuta
esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, ai sensi
dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in
Legge 27/2020 e ss.mm.ii., da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025
dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

Allo scopo, io Notaio, dopo avere identificato la predetta signora GOZZA
GLORIA ai sensi della disposizione appena citata e della cui identità
personale e qualifica sono certo, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la signora GOZZA GLORIA la quale,
intervenuta mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo
autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata convocata ai sensi dello statuto sociale vigente e si
trova qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per il
giorno 18 ottobre 2025, andata deserta;
- l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in
quanto vi partecipano, in proprio in videocollegamento e per delega, n. 23
(ventitré) associati aventi diritto di voto, su un totale di n. 27 (ventisette)
associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze che si
allega sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale;
- del Consiglio di Amministrazione partecipano, in videocollegamento, oltre
alla Presidente, il Vice Presidente Flesia Giuseppe Pier Paolo e i consiglieri
Angeloni Raul, Mencarelli Franca, Cavicchi Gordana e Riba Maurizio, mentre
la signora Figus Marina è assente giustificata;
- l'organo di controllo, nella persona del dott. Sandro Muccioli, partecipa in
videocollegamento;
- tutti i documenti che verranno qui allegati e/o citati (a tal fine trasmessi a
me Notaio) sono stati già ampiamente condivisi e concordati tra le parti
interessate;

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

REGISTRATO A
TRENTO
IL 06/11/2025
AL N. 27670
SERIE 1T
ESENTE

- tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione. La Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione della proposta di modifica dello statuto al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore. Adozione nuovo statuto.

2. Richiesta della personalità giuridica.

Passando alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto dell'ordine del giorno, la Presidente sottolinea che l'associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'associazione nel medesimo registro nella Sezione "Altri Enti". La Presidente ricorda che, per il conseguimento della personalità giuridica, l'associazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti patrimoniali e statutari previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo settore. L'associazione deve pertanto dimostrare di avere un patrimonio netto non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed adeguare il testo dello statuto sociale alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La Presidente passa, quindi, a dare conto del nuovo testo di Statuto conforme alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Dopo adeguato confronto la Presidente dà atto che, come meglio specificato nel foglio presenze allegato, successivamente all'apertura dell'assemblea, si sono videocollegati alla medesima i signori Bartolini Santina, Cofano Gianpiero e De Filippis Antonio e che ha abbandonato l'assemblea il signor Riboni Reno; chiede, poi, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Chiede di intervenire il Sig. Cofano Gianpiero il quale, relativamente all'articolo 12 del nuovo testo di statuto riguardante il funzionamento dell'assemblea degli associati, propone di ammettere tre deleghe per associato.

A questo punto, la Presidente propone di procedere con l'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, ad eccezione dell'articolo 12 per il quale propone la votazione del singolo articolo, cominciando dalla versione originariamente proposta e, se questa rigettata, votando la mozione sollevata dall'associato signor Cofano Gianpiero.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, la Presidente dell'assemblea invita, quindi, gli associati ad esprimere il loro voto sulle modifiche proposte in blocco, fatta eccezione dell'articolo 12 sopra menzionato, e constata che l'assemblea, con voto espresso per appello nominale, approva le modifiche proposte in blocco, con voto espresso per appello nominale, con voti

- favorevoli: tutti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

La Presidente invita, quindi, l'assemblea a votare sul testo dell'articolo 12,

prima nella versione originariamente proposta e poi, se rigettata, nella versione modificata e discussa durante l'assemblea e constatata che l'assemblea, con voto espresso per appello nominale, approva il testo dell'articolo nella versione originariamente proposta con il voto favorevole di tutti, nessun voto contrario e con l'astensione del signor Cofano Gianpiero.

L'Assemblea, stante il risultato delle votazioni di cui sopra, a maggioranza

d e l i b e r a

1) di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dalla Presidente; il testo di statuto si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di richiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nella Sezione "Altri Enti";

3) di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

4) di chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000;

5) di attribuire alla Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS) ed al fine del conseguimento della personalità giuridica, eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;

6) di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza di iscrizione al RUNTS.

A questo punto io Notaio allego, ai sensi di legge, al presente atto, sotto la **lettera "C"**, la relazione redatta dalla dott.ssa Laura Torella, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza al n. 1106-A e al Registro dei Revisori Legali di cui al D.M. 27/07/2001 al n. 122123, asseverata con giuramento in data 20 ottobre 2025 con verbale a rogito della dott.ssa Francesca Riboldi, Notaio in Monza, rep. n. 1758/racc. 1422, che evidenzia il patrimonio netto dell'Ente; quindi attesto che l'associazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.00.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto viene da me Notaio letto alla Presidente, dalla stessa approvato, e viene da me Notaio sottoscritto.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, consta di tre facciate di un foglio.

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CONDIVISIONE FRA I POPOLI ETS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "CONDIVISIONE FRA I POPOLI ETS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rimini. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rimini non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Rimini.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal Runtis, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

Art. 2 - Finalità di interesse generale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a**);
 - interventi e prestazioni sanitarie (**lett. b**);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c**);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (**lett. e**);
 - formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (**lett. i**);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett. l**);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (**lett. n**);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (**lett. o**);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**lett. p**);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lett. q**);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**lett. r**);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (**lett. s**);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (**lett. u**);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**lett. v**);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z**).

Art. 3 - Attività

1. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione, direttamente o in partenariato con enti e organizzazioni locali, nazionali, europee e internazionali, sia pubblici che privati e/o da questi finanziati, promuove e attua:

- programmi sociali, sanitari, educativi, assistenziali e di prevenzione in risposta ai bisogni di base delle popolazioni più povere e meno protette dall'assetto sociale locale, sostenendo processi endogeni di autonomia e di sviluppo sostenibile;
- attivazione di centri e/o ambulatori medici, centri sanitari per le cure di prima emergenza, prescrizione e distribuzione farmaci;
- interventi finalizzati alla riduzione della povertà, alla generazione di opportunità lavorative e al sostegno dell'economia locale, compresi progetti di sviluppo economico e microcredito;
- interventi finalizzati al contrasto della fame e della malnutrizione, soprattutto infantile, e alla promozione della sicurezza alimentare;
- interventi finalizzati a "dare una famiglia a chi non ce l'ha": accoglienza, assistenza, cura, protezione e reinserimento sociale di bambini e adulti in difficoltà coinvolgendo le stesse comunità locali nei programmi di riabilitazione e sviluppo per un pieno inserimento sociale e culturale nell'ambiente di appartenenza;
- interventi finalizzati all'aiuto ed al sostegno per l'accoglienza ed il pieno reinserimento sociale di carcerati, persone ammesse alle pene alternative, migranti, rifugiati, richiedenti asilo, persone vittime della tratta degli esseri umani;
- interventi a tutela della donna e della maternità attraverso specifiche strutture d'accoglienza ed attività preventive, quali centri anti violenza e case rifugio dalla violenza domestica, contrasto alla discriminazione legata alla sessualità, contrasto alla prostituzione, educazione all'affettività, alla sessualità, alla procreazione e genitorialità responsabile;
- interventi specializzati nel campo della tossicodipendenza e della disabilità, in collaborazione anche con le autorità locali, per promuovere ordinamenti giuridici e servizi rispondenti ai bisogni del settore; a tale scopo particolare attenzione sarà data alla formazione degli operatori locali mediante corsi preparatori sul posto ed in Italia;
- attività di selezione, formazione anche professionale ed invio di volontari e di cooperanti nel mondo, avvalendosi, se necessario, di specifiche convenzioni con organismi già specializzati; particolare attenzione sarà data alla preparazione di eventuali nuclei familiari che intendono svolgere un servizio a lungo termine nei Paesi in via di sviluppo;
- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e per la diffusione di una coscienza sociale di solidarietà e sussidiarietà fra i popoli e di giustizia internazionale;
- "Corpi civili di pace" per la risoluzione nonviolenta dei conflitti e la protezione delle vittime civili;
- attività di "advocacy" volte alla rimozione delle cause che creano disuguaglianze, emarginazione, ingiustizia sociale, guerre e povertà sia a livello nazionale che internazionale presso tutti gli organismi pubblici e/o

privati promuovendo così la "Società del Gratuito".

L'Associazione, come ulteriore attività, potrà destinare parte delle proprie entrate e/o dei proventi di raccolte fondi proprie o in collaborazione con altri Enti, sia italiani che esteri, al sostegno di iniziative e progetti posti in essere da Enti del Terzo Settore italiani o similari all'estero con analoghe finalità ed obbiettivi.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse ed abbia raggiunto la maggiore età presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, purchè siano in regola con il versamento della quota, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non possono essere restituiti in nessun caso.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o il maggior termine previsto dal Consiglio Direttivo, non superiore a 180 (centottanta) giorni. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali gravi;
 - d. immotivato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett. b.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - d. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - e. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere

vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. Ai sensi dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f. eleggere e revocare l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g. eleggere e revocare l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli

associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere mediante il voto a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri per iscritto tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. determinare l'ammontare e la periodicità della quota associativa, in relazione alle esigenze di autofinanziamento dell'Associazione;
- h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro

30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, si compone di un unico componente oppure di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché ne ricorrano i presupposti di legge.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Revisione legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.

117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Avendo richiesto la personalità giuridica, dall'iscrizione dell'Associazione al RUNTS con personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponderà soltanto l'ente con il proprio patrimonio, purchè ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).

2. I Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 28;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;

- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del RUNTS di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Eliana Morandi notaio L.S.